



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 172200 del 2 agosto 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 64 – Quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande

Codesto Comune richiede alcune delucidazioni in merito alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) con riguardo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in considerazione del fatto che tale attività è disciplinata anche dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. ancora vigente.

Al riguardo si precisa quanto segue.

In via preliminare si sottolinea che la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) è una modalità semplificata per l'avvio delle attività commerciali che è stata introdotta dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo che ha provveduto a riformulare il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

La SCIA, pertanto, prende il posto della “dichiarazione di inizio di attività”, che a sua volta aveva sostituito la “denuncia di inizio attività”.

L'articolo 19 della legge n. 241, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce *“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi ...”*.

Dal contenuto della disposizione risulta evidente l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Negli altri casi l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.

L'amministrazione competente ha poi 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata



assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.

Si sottolinea, quindi, che con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono soggetti alla SCIA:

- il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. art. 64, comma 1);
- l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (cfr. art. 64, comma 2);
- l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l'espreso richiamo, ad opera dell'articolo 64, comma 2, all'applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 e ferma restando, ovviamente, l'applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la DIA.

Di conseguenza, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatti salvi particolari casi da verificare con le amministrazioni regionali competenti, resta ferma la necessità dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- avvio delle citate attività nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
- trasferimento di un'attività di somministrazione da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate (cfr. punto 3.3 della circolare 6 maggio 2010, n. 3635).

Con riferimento al fatto che l'attività in questione è disciplinata anche dall'articolo 86 del T.U.L.P.S., la scrivente conferma che essa è soggetta, oltre che alla disciplina commerciale di settore, ovvero la legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, anche alle disposizioni del citato Testo Unico.

Si sottolinea, in particolare che l'articolo 152 del Regio Decreto n. 635 del 1940, prevede che *“Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia”*.

Di conseguenza, ogni atto che legittima all'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi anche l'istituto della SCIA, mantiene la natura di licenza di polizia ai fini dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., come disposto dall'articolo 152 del Regio Decreto n. 635



del 1940, così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, previa verifica, comunque, della sussistenza delle condizioni previste dalle specifiche norme del Testo Unico.

Ne consegue, pertanto, che nell'ambito del termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio di attività, l'Amministrazione competente è tenuta a procedere, oltre che all'accertamento dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni del citato Testo Unico.

Essendo, quindi, di fatto attuate le esigenze di coordinamento tra le due normative non vi è alcuna necessità di rilasciare l'autorizzazione una volta effettuati gli adempimenti previsti per legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)